



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 01/10/2008 - 0029404

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

50122 **FIRENZE**

Alla cortese attenzione della

Dr.ssa Brunella Tarli

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta Camera in data 24 settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

In particolare è stato chiesto se è opportuno limitare l'incompatibilità prevista dall'art.3, comma 2, al solo svolgimento di attività di tipo autonomo e/o subordinato ovvero se è necessario estendere detta incompatibilità anche a coloro che, oltre a rivestire la qualifica di socio in società di persone e/o di capitale, risultino investiti anche di poteri di amministrazione e /o di rappresentanza (*ad eccezione fatta per i liquidatori, poiché - a detta di codesta Camera - "gli stessi si limitano all'amministrazione del passivo e dell'attivo, per giungere alla fase di liquidazione"*).

Al riguardo, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.

Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice.

Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza.

Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa, per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Marco Maceroni